

Startup, il brevetto è di uno solo

MARCO OTTAVIANO

Stop dello Sviluppo economico alla condivisione del medesimo titolo al Registro imprese. Non si può usare la stessa privativa per iscriversi in Cdc Un freno alla riutilizzabilità, da parte di più soggetti, del medesimo brevetto, quale requisito per la qualifica di startup innovativa. Lo stesso requisito oggettivo (relativo cioè ad una medesima privativa) non potrà più essere utilizzato dal titolare, dal licenziatario e dai sublicenziatari, per l' iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. Se, sotto il profilo sostanziale del codice della proprietà industriale, nulla osta alla riutilizzazione in licenza della privativa, dal punto di vista dei profili abilitativi delle startup, questo requisito potrà essere speso unicamente o dal titolare o dal licenziatario. Questo importante principio è stato espresso dal ministero dello Sviluppo economico, con la circolare del 2 ottobre 2018 (protocollo ufficiale n. 0348960), per mettere un freno all' elusione dell' articolo 25 del decreto legge n. 179 /2019, finalizzata a ottenere i benefici fiscali assicurati dalla legge a chi ha la qualifica di startup. Il quesito posto al MiSe. Viene costituita una startup, che dichiara come requisito per l' ottenimento della qualifica il brevetto in qualità di titolare. Poi, nasce una seconda startup, partecipata dalla prima, che porta come requisito lo stesso brevetto. Questa volta come licenziataria. Una camera di commercio chiede al dicastero di Via Veneto se la privativa industriale di una startup possa essere utilizzata da più soggetti. I funzionari MiSe rispondono in maniera negativa sul riutilizzo della privativa industriale da parte di più soggetti coinvolti in una startup innovativa, in veste di titolari del brevetto e di licenziatari. I due requisiti richiesti per la qualifica di startup e i relativi benefici. L' articolo 25 del decreto legge n. 179 del 2012, ricordano i tecnici MiSe pone due requisiti - «privativa industriale» e «spese in ricerca e sviluppo» - quali alternativi tra loro e non cumulativi, per la qualifica di startup innovativa. Ne consegue che, sarebbe sufficiente un solo requisito tra questi per qualificare la società come startup innovativa. Ovviamente, la compresenza dei due



requisiti non è vietata. Le startup innovative possono godere di una serie di vantaggi: agevolazioni fiscali per le pratiche del Registro **imprese**, gestione societaria flessibile, disciplina particolare nei rapporti di lavoro, facilitazioni burocratiche, equity crowdfunding, e il non assoggettamento alla procedura di fallimento ecc. Condizione fondamentale per beneficiare di tali vantaggi è che le startup siano iscritte nell' apposita sezione speciale del **registro delle imprese**. La domanda di iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative del registro **imprese** va presentata telematicamente tramite la comunicazione Unica. Alla domanda occorre allegare il modello per la dichiarazione del possesso dei requisiti di startup innovativa. Dopo l' iscrizione, le startup innovative hanno l' obbligo di aggiornare ogni 6 mesi le informazioni comunicate al registro. E dichiarare il mantenimento dei requisiti entro 30 giorni dall' approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, presentando apposita domanda. La mancata presentazione della dichiarazione di mantenimento dei requisiti comporterà la cancellazione d' ufficio dalla sezione speciale. E la conseguente perdita dei benefici previsti per le startup.